



WWF® *for a living planet®*



Roma, 25 Giugno 2012

**Alla Commissione europea
(all'attenzione della Segretaria generale)
B-1049 Bruxelles
BELGIO**

Oggetto: denuncia relativa alla violazione della DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Il sottoscritto, Stefano Leoni, cittadino italiano, presidente del WWF Italia, via Po 25/c, Roma, Italia, tel. +39 06 84497386, fax +39 06 8554410, email: m.mazzocco@wwf.it

Il sottoscritto, Vincenzo Rigoli, cittadino italiano, presidente del Comitato "Quelli che il Parco...", via Pusiano n. 9, Roma, Italia, tel. +39 3922911981, fax +39 06 83394595, email: info@quellicheilparco.it

dichiarano quanto segue.

Con ordinanza del 14 luglio del 2010¹ del Sindaco di Roma – Commissario delegato ai sensi dell'OPCM n. 3543, del 26 settembre 2006² è stata approvata la realizzazione di un parcheggio interrato all'interno del Parco Virgiliano, il cui valore risulta superiore a €. 28.000.000.

Il parco Virgiliano ricade all'interno del II° Municipio, della città di Roma, ed è un'area pubblica. Sotto il profilo giuridico il citato provvedimento del Sindaco di Roma – Commissario delegato consiste nel rilascio di una concessione a realizzare ed utilizzare un parcheggio ad uso privato per una durata di 90 anni. Il diritto di concessione all'uso dell'area pubblica viene acquisito mediante il pagamento di un corrispettivo a favore delle casse del Comune di Roma, mentre il corrispettivo relativo agli oneri sostenuti dall'aggiudicatario per la realizzazione dell'opera viene riconosciuto mediante l'istituto del project financing, ovvero il titolo ad usare commercialmente e per fini prettamente privati l'opera medesima.

¹ Vedi allegato n. 1.

² Vedi allegato n. 2.



for a living planet®



Secondo la direttiva riportata in oggetto e secondo la normativa ordinaria italiana tale opera avrebbe dovuto essere sottoposta a procedura di affidamento mediante pubblica gara. Di tale obbligo ne era consapevole anche l'amministrazione, in quanto in data 13 ottobre 2005 l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con la Determinazione n. 8/2005³ aveva già dichiarato questa tipologia di opera sottoposta alla disciplina della procedura di evidenza pubblica.

Questa consapevolezza viene confermata anche dall'articolo 4, della citata ordinanza, che si premura di consentire al commissario delegato la deroga alla disciplina relativa all'affidamento di opere o servizi per l'esercizio dei poteri attribuitigli.

Il Governo Italiano con D.P.C.M. del 4 agosto 2006 ha dichiarato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che disciplina le competenze sulla protezione civile lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica Italiana. A seguito di questa declaratoria ha nominato il sindaco della città, commissario delegato al superamento di detta emergenza riconoscendo poteri straordinari e di deroga alle procedure sull'affidamento di lavori pubblici.

A seguito di detto conferimento di poteri, il commissario ha proceduto con ordinanza n. 2, del 12 ottobre 2006⁴ all'approvazione del piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità (art. 1, comma 2, lett. c, dell'OPCM n. 3543 del 26 settembre 2006) e del piano parcheggi (art. 1, comma 2, lett. b, dell'OPCM n. 3543 del 26 settembre 2006).

In attuazione di questi atti il sindaco di Roma-commissario delegato ha proceduto all'autorizzazione alla realizzazione e all'uso privato di quasi 200 parcheggi ricadenti in aree pubbliche senza aver svolto alcuna procedura di evidenza pubblica.

Si ritiene che tali aggiudicazioni siano in insanabile violazione della direttiva citata in oggetto alla presente denuncia.

Al riguardo si rileva che:

1. Uno stato di emergenza giunto oramai al 6° anno contraddice i tempi ragionevoli dell'accettabilità di un simile regime derogatorio.
2. Il regime derogatorio contenuto nell'OPCM del 2006, come successivamente reiterata, deve essere comunque inteso in senso limitativo e non estensivo, pertanto non può ritenersi esteso alla realizzazione di opere destinate all'uso privato.
3. L'OPCM del 2006 non obbliga il commissario delegato ad agire in deroga alla disciplina degli appalti, bensì ne riconosce solo la facoltà, pertanto il commissario delegato dovrebbe motivare la necessità di ricorso alla deroga.

³ Vedi allegato n. 3.

⁴ Vedi allegato n.4.



for a living planet®



4. L'ordinanza del commissario emanata nel 2010 non riporta notizia di alcuna procedura di evidenza pubblica, in quanto non è mai stata effettuata, e non motiva il ricorso alla deroga, nonostante il controvalore (28 milioni di euro) sia superiore alle soglie previste per l'obbligo di gara.
5. Il piano parcheggi approvato con l'ordinanza commissariale del 2006 non determina i criteri di individuazione dei parcheggi ad uso privato, perché la loro individuazione è avvenuta mediante semplice richiesta del soggetto che è risultato l'aggiudicatario. Pertanto, non esiste l'interesse pubblico alla realizzazione di dette opere, in quanto nel caso di mancata realizzazione da parte dell'affidatario viene meno anche quella del comune di Roma-ufficio del commissario delegato.
6. In ogni caso al commissario delegato non è mai stato dato il potere di deroga alla disciplina sugli appalti in quanto il comma 2, dell'OPCM del 2006, assegna allo stesso il compito di provvedere (vedi lett. b) dello stesso comma) *alla predisposizione di un apposito piano parcheggi recante la definizione urgente delle progettazioni e la successiva realizzazione di parcheggi pertinenziali, a rotazione, sostitutivi e di scambio, ovvero l'ampliamento e la riqualificazione di parcheggi già esistenti, consentendone l'acquisizione in diritto di superficie o comunque la disponibilità, anche a privati, se del caso in deroga al vincolo di pertinenzialità previsto dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.* Il potere derogatorio avrebbe dovuto, quindi, limitarsi alla predisposizione del piano e non alla realizzazione dei parcheggi.


Dal canto suo, l'art. 31 della direttiva comunitaria consente di poter aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara solo nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

Nel caso di specie occorre osservare quanto segue:

1. A seguito dell'approvazione del piano parcheggi non è stata effettuata alcuna gara per l'aggiudicazione della realizzazione dei parcheggi;
2. Dopo l'approvazione del piano parcheggi non è emersa alcuna estrema urgenza da giustificare l'aggiudicazione senza gara;
3. Parimenti non si è verificato alcun evento imprevedibile;
4. Non è stata operata alcuna valutazione di incompatibilità con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previste nell'art. 30, della citata direttiva.



for a living planet



5. Il non verificarsi di queste imprescindibili circostanze viene confermato dal fatto che l'autorizzazione dell'opera è avvenuta dopo oltre 4 anni dall'approvazione del piano parcheggio.

Tutto ciò premesso, si chiede di intervenire presso lo Stato Italiano al fine di ristabilire il rispetto della normativa comunitaria violata.

Stefano Leoni
Presidente WWF Italia
Stefano Leoni

Vincenzo Rigoli
Presidente "Quelli che il Parco..."
V. Rigoli